

Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile»

Indice

<i>Titolo I - Norme organizzative di carattere generale</i>	3
Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Ambito ed efficacia del Regolamento	3
Art. 3 Strategia e definizioni	3
<i>Titolo II – Profili istituzionali degli organi della Fondazione</i>	4
Art. 4 Organizzazione della Fondazione	4
Art. 5 Organi	4
Art. 6 Gestione patrimoniale ed attività di vigilanza	5
<i>Titolo III – Funzioni e competenze dell’organo di indirizzo e dell’organo esecutivo della Fondazione</i>	6
Art. 7 Inquadramento dell’organo di indirizzo e dell’organo esecutivo	6
Art. 8 Il Presidente	7
Art. 9 Il Segretario generale	7
<i>Titolo IV – Funzioni e competenze dell’organo scientifico della Fondazione</i>	8
Art. 10 Il Comitato scientifico	8
Art. 11 Il Presidente del Comitato scientifico	9
<i>Titolo V – Profili, gestione ed amministrazione del personale</i>	10
Art. 12 Principi	10
Art. 13 Profili professionali	11
Art. 14 Gestione e amministrazione del personale	11
Art. 15 Formazione e sviluppo professionale	11
<i>Titolo VI – AÈ e provvedimenti</i>	12
Art. 16 Strumenti	12
Art. 17	12
Affidamento di consulenze e incarichi professionali	12
Art. 18	13
Struttura degli atti amministrativi	13

Art. 19	13
Atti degli organi	13
Art. 20	14
Decreti, direttive e deliberazioni	14
Art. 21	14
Convocazione delle assemblee degli organi della Fondazione	14
<i>Titolo VII – Contabilità e scritture amministrative</i>	15
Art. 22	15
Principi generali	15
Art. 23	16
Sistemi di rilevazione	16
Art. 24	16
Organizzazione del sistema contabile	16
Art. 25	16
Processi e periodi contabili	16
Art. 26	17
Modalità, controlli, verifiche periodiche ed adempimenti tributari	17
<i>Titolo VIII – Rapporti con altre istituzioni</i>	17
Art. 27	17
Convenzioni	17
Art. 28	18
Intese	18
<i>Titolo IX – Norme finali</i>	18
Art. 29	18
Clausola di rinvio	18
Art. 30	18
Clausola di autovalutazione e miglioramento organizzativo	18
<u>Art. 31</u>	
<u>Entata in vigore</u>	<u>18</u>

Titolo I - Norme organizzative di carattere generale

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del medesimo Istituto nella seduta in data 27 febbraio 2026, intende a delineare la macrostruttura e disciplinare l'organizzazione nonché il funzionamento della Fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di seguito denominata anche «Fondazione» o «Tecnopolo».
2. Il documento, tenuto conto delle rispettive competenze definite nello Statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2020, n. 195, di seguito denominato anche «Statuto», è redatto con l'obiettivo di promuovere i rapporti di collaborazione tra i vari Organi statutari della Fondazione, individuando, nello specifico, l'ambito di competenza e d'azione di ognuno di tali Organi in maniera chiara e precisa.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, quanto di seguito disciplina modalità, strumenti, procedure e percorsi funzionali alla definizione ed alla conseguente implementazione del modello organizzativo della Fondazione.
4. L'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione stessa sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello Statuto.

Art. 2

Ambito ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento della Fondazione, il cui obiettivo primario concerne la promozione di un HUB italiano con proiezione internazionale sullo sviluppo sostenibile, anche mediante il ricorso a pratiche di collaborazione e partenariato con altri Istituti ed Enti accreditati, il cui contributo dovrà essere fornito nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 3

Strategia e definizioni

1. In coerenza con le proprie finalità statutarie e con gli atti ed i provvedimenti di natura programmatica, la Fondazione intende costituire un punto di riferimento istituzionale in ambito nazionale ed internazionale in materia di sviluppo sostenibile, non solo rafforzando

- le già presenti capacità di ricerca disponibili, ma focalizzandosi anche sullo sviluppo di alte tecnologie, sperimentando nuovi approcci sinergici e collaborativi con istituti ed enti affini.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per «Tecnopolo» l'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, con sede legale in Taranto.
 3. Tutti i termini utilizzati nel presente Regolamento declinati al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Titolo II – Profili istituzionali degli organi della Fondazione

Art. 4

Organizzazione della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione quelli previsti dall'articolo 6, comma 1, dello Statuto, ovvero:
 - a) il Comitato dei partecipanti;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario generale;
 - e) il Comitato scientifico;
 - f) l'Organo di revisione.
2. La Fondazione riconosce:
 - a) il Presidente come organo di indirizzo di concerto con il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Segretario generale come organo esecutivo;
 - c) il Comitato scientifico come organo responsabile della supervisione e del coordinamento delle attività tecnico-scientifiche;
 - d) il Consiglio di amministrazione come organo supervisore dell'operato generale dell'ente.
3. Ad ognuno di questi organi viene richiesto, nel rispetto dell'attività propria di ciascuno come prevista dal presente Regolamento e dallo Statuto, di assicurare la corretta gestione della Fondazione, vigilandone e coordinandone l'operato.

Art. 5

Organi

1. Il Comitato dei partecipanti è costituito ai sensi degli articoli 5 e 7 dello Statuto, che ne regolano e disciplinano la struttura e le responsabilità. Il Comitato dei partecipanti svolge a titolo esemplificativo ma non esaustivo un ruolo di consultazione, proposta e supporto a favore degli organi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento, garantendo che gli interessi dei partecipanti siano rispettati. Il Comitato dei partecipanti esercita una funzione di verifica generale dell'attività del Tecnopolo, ed è chiamato, quando previsto dallo Statuto o richiesto dal Consiglio di Amministrazione o dal presente Regolamento, ad esprimere un parere non vincolante in ordine all'operato dell'ente.

2. Al Consiglio di Amministrazione è demandata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nel rispetto delle regole e delle condizioni di funzionamento dell'organo previste dallo Statuto. La composizione, le competenze ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione della Fondazione sono disciplinati dagli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto. Le deleghe di funzioni e poteri conferite dal Consiglio di Amministrazione sono adottate per atto formale, con indicazione dell'ambito oggettivo, dei limiti, della durata e delle eventuali modalità di rendicontazione.
3. I poteri del Presidente, e, laddove previsto e nominato, quelli del Vicepresidente, sono disciplinati dall'articolo 11 dello Statuto. Al Presidente, ovvero al Vicepresidente, è altresì attribuito il potere di attivazione, con proprio atto che ne specifichi finalità, tempi e risultati attesi, di forme di collaborazione trasversale per il raggiungimento di specifici obiettivi, per il presidio di attività eterogenee, anche non continuative o temporanee, e per lo svolgimento di attività ad alto contenuto professionale e/o specialistico, a condizione che ciò non violi alcuno degli articoli dello Statuto.
4. Il Segretario generale, fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 12 dello Statuto, è il responsabile gestionale della Fondazione e, nel rispetto dei poteri conferiti dall'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento, dà attuazione ai programmi ed alle linee di sviluppo della Fondazione, nel quadro degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, dovendo pertanto agire da figura statutaria di collegamento tra l'organo di indirizzo e la struttura tecnica.
5. Il Comitato scientifico indirizza e coordina l'attività scientifica del Tecnopolo, ed è costituito ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto. Il Comitato scientifico è chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento relativamente alle attività di propria competenza, definendo annualmente il piano d'azione e gli obiettivi.
6. Le funzioni dell'Organo di revisione, e la sua composizione e struttura, sono stabilite dall'articolo 14 dello Statuto.

Art. 6

Gestione patrimoniale ed attività di vigilanza

1. Il patrimonio della Fondazione, come individuato dall'articolo 3 dello Statuto, che ne regola e dettaglia il funzionamento, è articolato in un fondo di dotazione, vincolato al perseguimento delle finalità statutarie della Fondazione, ed in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.
2. Le risorse disponibili nel fondo di gestione sono destinate alla copertura delle spese correnti di funzionamento e di amministrazione. Il fabbisogno economico per le predette voci di spesa è determinato in rapporto al fabbisogno per le voci di spesa direttamente imputabili alle attività di ricerca ed in relazione all'avanzamento delle stesse, nel rispetto dei criteri e dei parametri di efficacia e di efficienza definiti nel documento di programmazione. Il bilancio di

esercizio della Fondazione presenta, per quanto possibile, un rapporto equilibrato tra la consistenza del fondo di dotazione e quella del fondo di gestione, al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ed è amministrato nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità, oltre che sana e prudente gestione.

3. L'attività di vigilanza della Fondazione è regolamentata dall'articolo 4 dello Statuto. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 dello Statuto, tutti gli organi della Fondazione si impegnano ad agire in buona fede, ed a cooperare in maniera leale e trasparente, al contempo vigilando sull'osservanza della legge e dello Statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, di adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, così come sul suo concreto funzionamento. Gli Organi della Fondazione hanno, altresì, il dovere di intervenire qualora vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la Fondazione, segnalando tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni comportamento, fatto o azione che possa ledere l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione.

Titolo III – Funzioni e competenze del Consiglio di amministrazione, dell'organo di indirizzo e dell'organo esecutivo della Fondazione

Art.7 Il Consiglio di Amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento e dagli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione svolge, altresì, compiti di controllo, ed in tale ambito:
 - a) esprime il proprio parere in ordine ai programmi di indirizzo della Fondazione;
 - b) approva i programmi annuali di sviluppo in campo tecnico e scientifico;
 - c) formula gli obiettivi strategici che la Fondazione dovrà perseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo;
 - d) monitora periodicamente l'operato di tutti gli organi individuati dall'articolo 4, comma 1, del presente Regolamento, intervenendo tempestivamente con misure correttive laddove non sia riscontrata corrispondenza tra le attività della Fondazione e gli obiettivi strategici prefissati;
 - e) autorizza il Presidente (o un suo delegato) a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere in giudizio, ed a conferire la relativa procura alle liti;
 - f) ratifica, ovvero annulla, gli accordi, le convenzioni e gli atti, comunque denominati, di natura onerosa, sottoscritti dal Presidente, o da chiunque altro da quest'ultimo delegato, nell'ambito dei rapporti esterni dallo stesso tenuti con altri enti o istituzioni di qualsivoglia oggetto e natura;

- g) esprime il proprio parere circa gli interventi intrapresi dagli organi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento nei casi in cui questi manifestino natura non onerosa come, ad esempio, per le convenzioni e le partecipazioni a bandi di natura regionale, nazionale e internazionale.

Art. 8

Il Presidente

1. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento, è l'organo di indirizzo della Fondazione di concerto con il Consiglio di Amministrazione. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento e dall'articolo 11 dello Statuto, al Presidente della Fondazione spetta, altresì, il compito di:
 - a) informare il Consiglio di amministrazione in ordine allo stato delle attività della Fondazione, nonché allo stato di ogni altro evento di interesse;
 - b) esprimere il proprio parere in ordine ai programmi di sviluppo pluriennali e alle linee di intervento stabilite;
 - c) curare gli aspetti legali relativi al contenzioso ed ai provvedimenti disciplinari nei quali è coinvolta la Fondazione;
 - d) curare le relazioni della Fondazione con l'esterno, sia con riferimento ai rapporti con le Istituzioni sia relativamente alle collaborazioni da instaurarsi con altri Enti, Istituzioni e imprese, ovvero curare ogni questione riguardante gli affari generali e la sicurezza patrimoniale;
 - e) valutare e determinare, previa consultazione con il Consiglio di Amministrazione, l'organo maggiormente idoneo ad affiancarlo nel rappresentare la Fondazione in contesti di interesse collettivo quali audizioni parlamentari, convegni, congressi e simili;
 - f) monitorare lo stato d'avanzamento dei programmi annuali di sviluppo in campo scientifico per come indirizzati dal Comitato scientifico;
 - g) svolgere attività di impulso e di coordinamento del Consiglio di Amministrazione, e vigilare sulla corretta esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
 - h) adottare, in caso di motivata urgenza, tutti i provvedimenti necessari al funzionamento della Fondazione, sottoponendoli a successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima seduta successiva utile e, comunque, non oltre il termine di 60 giorni dall'adozione dell'atto;
 - i) nominare, all'occorrenza e nell'ambito delle proprie attribuzioni, procuratori e mandatarî per la realizzazione di singoli atti, ovvero categorie di atti, riferendone al Consiglio di amministrazione nel corso della prima seduta successiva utile.

Art. 9

Il Segretario generale

1. Il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento, è riconosciuto come organo esecutivo della Fondazione. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento e dall'articolo 12 dello Statuto, al Segretario generale della Fondazione spetta, altresì, il compito di:

- a) coordinare le attività relative agli aspetti amministrativi;
 - b) svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche di gestione del personale, ovvero occuparsi della gestione e della direzione delle risorse umane e del relativo trattamento economico, di relazioni sindacali, di controllo di gestione e di organizzazione informatica;
 - c) concorrere, per quanto di competenza, allo sviluppo e alla qualificazione del modello organizzativo;
 - d) svolgere funzioni di coordinamento e controllo in materia di gestione finanziaria, con particolare riferimento agli aspetti tecnico-patrimoniali e alle questioni di economia e finanza
 - e) coordinare la gestione degli aspetti tecnici, economici e finanziari connessi ai finanziamenti per la ricerca corrente, finalizzata e in conto capitale, provenienti sia dagli enti pubblici sia dagli enti privati
 - f) coordinare, per quanto di competenza, l'organizzazione generale dei processi interni della Fondazione, ovvero dei suoi sistemi informativi, anche attraverso l'elaborazione periodica di report ai fini del controllo di gestione;
 - g) contribuire, per quanto di competenza, alla definizione delle strategie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione;
 - h) assicurare la Segreteria del Consiglio di amministrazione, ovvero la direzione dei servizi amministrativi;
 - i) garantire l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione;
 - j) operare in maniera coordinata ed integrata con il Comitato scientifico ai fini del monitoraggio delle attività e dei risultati attesi ed ottenuti;
 - k) partecipare, per quanto di competenza e previa opportuna e tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, a progetti a valere su bandi di natura regionale, nazionale e internazionale.
2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lett. h), il Segretario generale e il Comitato scientifico provvedono a tenere periodiche riunioni, di norma con cadenza trimestrale, per condividere informazioni e valutare proposte ed iniziative comuni da sottoporre al Presidente o ad un suo delegato in riunioni congiunte.

Titolo IV – Funzioni e competenze dell'organo scientifico della Fondazione

Art. 10

Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento, costituisce l'organo di indirizzo e direzione scientifica della Fondazione, che sovrintende alla relativa struttura e svolge funzioni consultive a favore del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Segretario Generale, formulando pareri e proposte.
2. Sono membri del Comitato scientifico quelli previsti dall'articolo 13, comma 2 dello Statuto.
3. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 5 e 10 del presente Regolamento, ed all'articolo 13 dello Statuto, il Comitato scientifico:

- a) stabilisce, insieme al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Segretario Generale la programmazione e la definizione dell'attività scientifica della Fondazione, anche attraverso l'elaborazione del relativo piano annuale;
 - b) raccoglie ed elabora tutte le informazioni e gli elementi necessari per la predisposizione del budget relativo al piano di cui al comma a);
 - c) propone al Consiglio di amministrazione e al Segretario Generale iniziative e progetti a supporto della Fondazione;
 - d) può designare, laddove ritenuto opportuno, un coordinatore organizzativo, scelto al proprio interno oppure tra le altre figure nella disponibilità della Fondazione, che affianchi il Presidente del Comitato scientifico nel coordinamento delle attività.
4. Il Comitato Scientifico promuove rapporti convenzionali di collaborazione con altre istituzioni ed organismi operanti nel settore.
5. Il Comitato scientifico vigila sull'attività di ricerca intrapresa, valutando che essa risulti conforme ai principi di correttezza, trasparenza, equità, affidabilità e completezza riconosciuti a livello internazionale. A tale riguardo, il Comitato scientifico promuove la pubblicazione di tutti i dati e di tutte le fonti della ricerca in modo veritiero ed oggettivo, al fine di consentire la verifica e la riproducibilità dei risultati raggiunti.

Art. 11

Il Presidente del Comitato scientifico

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente Regolamento, ed all'art. 13 dello Statuto, il Presidente del Comitato Scientifico:
- a) presiede e coordina il Comitato scientifico;
 - b) formula proposte per i singoli progetti e le relative risorse economiche, con riferimento all'area di competenza;
 - c) esprime parere consultivo in ordine agli atti concernenti le attività scientifiche;
 - d) coordina l'attività scientifica della Fondazione e definisce, unitamente al Comitato scientifico, gli obiettivi strategici relativi alle materie di propria competenza;

- e) promuove, d'intesa con gli altri Organi a diverso titolo competenti, le iniziative per l'organizzazione di convegni, congressi ovvero eventi di formazione, anche con riferimento all'impiego del personale della Fondazione;
 - f) può essere chiamato, d'intesa con gli altri Organi e nei casi in cui venga riconosciuto necessario il suo contributo per ragioni legate alla carica ricoperta, a rappresentare la Fondazione nei rapporti con enti e con istituzioni ai fini dell'espletamento delle attività scientifiche dell'ente;
 - g) presenta annualmente al Presidente della Fondazione ed al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività scientifica svolta, nonché sui risultati conseguiti e sui risultati attesi;
 - h) promuove la cultura dell'innovazione tra la Fondazione ed i suoi collaboratori;
 - i) assicura il rispetto del codice etico della Fondazione nell'esecuzione delle diverse ricerche e delle sperimentazioni, fatta salva la responsabilità dei singoli secondo i protocolli di volta in volta approvati;
 - j) promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati in ordine all'attività scientifica di competenza;
 - k) propone accordi di natura convenzionale con gli enti di ricerca pubblici e privati e con gli istituti universitari.
2. Il Presidente della Fondazione ed il Presidente del Comitato scientifico possono, altresì, invitare a partecipare al Comitato scientifico soggetti esterni in possesso di specifiche competenze e professionalità, in funzione dei progetti scientifici e degli argomenti di ricerca.
 3. Il Presidente del Comitato scientifico convoca le riunioni e predispone l'ordine del giorno del Comitato scientifico, e cura la redazione di un apposito verbale, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.
 4. Il Presidente del Comitato scientifico può delegare, anche in via temporanea, funzioni o compiti ai membri del Comitato scientifico.

Titolo V – Profili, gestione ed amministrazione del personale

Art. 12

Principi

1. La Fondazione promuove la collaborazione e l'interazione, interna ed esterna, del proprio personale con Enti ed Istituti di ricerca, in ragione del comune perseguimento dei fini istituzionali e secondo quanto stabilito dallo Statuto.
2. L'attività della Fondazione e del proprio personale è informata a criteri di collegialità operativa, di confronto propositivo, di impegno e motivazione al continuo miglioramento della qualità, sia a livello professionale sia a livello personale e sociale.
3. L'organizzazione del personale è informata secondo uno stile partecipativo, diretto a promuovere il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nei diversi processi, attraverso gli strumenti dell'informazione, della formazione, del monitoraggio e della verifica dei risultati in relazione agli obiettivi fissati.

Art. 13

Profili professionali

1. Il personale della Fondazione opera, anche contestualmente, nell'area scientifica, della ricerca del trasferimento tecnologico, e nell'area amministrativa.
2. Con riferimento ai profili professionali ed alle relative qualifiche, si fa riferimento e rinvio ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
3. La Fondazione, all'interno del proprio modello organizzativo, garantisce, nei limiti delle risorse disponibili, quote riservate a figure professionali specializzate.

Art. 14

Gestione e amministrazione del personale

1. Il processo di gestione e amministrazione del personale sotto la direzione del Segretario Generale si articola:
 - a) nella gestione del personale, relativa alla determinazione del fabbisogno delle risorse umane, al loro reclutamento e selezione, alle iniziative di formazione e sviluppo professionale, alla valutazione delle prestazioni ed agli adempimenti connessi al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) alla amministrazione del personale, comprendente tutte le attività di natura amministrativa quali, a titolo di esempio, la rilevazione delle presenze e la gestione di ferie e permessi.
2. Le tipologie di rapporti contrattuali da instaurare sono disciplinate dalla vigente normativa di riferimento in materia di lavoro, dalle norme della contrattazione collettiva in quanto applicabili, nonché da quanto previsto nel presente Regolamento.
3. In relazione alle proprie peculiarità istituzionali e tecniche, la Fondazione si avvale del supporto tecnico di professionisti di eccellenza, attraverso l'instaurazione di rapporti di collaborazione, in funzione delle esigenze da soddisfare, e nel rispetto della vigente normativa di riferimento in materia di rapporto di lavoro.

Art. 15

Formazione e sviluppo professionale

1. La Fondazione sostiene la formazione che concorre allo sviluppo dell'ente, alimenta un sistema di gestione fortemente integrato e comunicativo, e rafforza competenze e motivazioni professionali dei propri operatori.
2. Al fine di poter perseguire l'obiettivo di una corretta formazione e sviluppo professionale, l'intervento formativo della Fondazione è basato su una pianificazione specifica, su una organizzazione efficiente, e su un approccio metodologico e operativo con capacità di rilevare i risultati ottenibili ed ottenuti attraverso strumenti preventivamente codificati.
3. Tutti i percorsi di formazione sono sottoposti a una valutazione dei risultati sia sotto il profilo dell'arricchimento professionale individuale sia sotto il profilo dell'incidenza dell'intervento sul sistema organizzativo della Fondazione.

4. Al fine di realizzare, con carattere di continuità, lo scambio culturale con soggetti pubblici e privati, operanti in ambito nazionale e internazionale, nelle materie di comune interesse, la Fondazione si impegna a partecipare, e, ove possibile, ad organizzare, eventi di comunicazione e progettazione in ambito tecnico e scientifico, con l'obiettivo di creare le condizioni per sviluppare collaborazioni e intese finalizzate a realizzare progetti condivisi che promuovano l'interscambio e l'interdisciplinarietà tra istituzioni, professionisti provenienti da istituzioni, luoghi e culture.

Titolo VI – At t i e provvedimenti

Art. 16

Strumenti

1. La Fondazione esercita la propria azione istituzionale ed amministrativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente capo del Regolamento descrive le tipologie degli atti, e le relative procedure di adozione, che gli Organi e le strutture organizzative della Fondazione utilizzano al fine di perseguire le finalità innanzi individuate.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono realizzati in conformità con quanto previsto dallo Statuto della Fondazione.

Art. 17

Affidamento di consulenze e incarichi professionali

1. La Fondazione può procedere all'affidamento di incarichi di consulenza, collaborazione e prestazioni professionali esterne esclusivamente qualora ricorrano esigenze di carattere specialistico, temporaneo o straordinario, funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali ovvero al corretto funzionamento dell'ente.
2. L'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e dei relativi principi generali, come tempo per tempo applicabili, ivi inclusi i principi di legalità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, in quanto compatibili con la natura giuridica della Fondazione e con l'oggetto e le caratteristiche della prestazione da affidare.
3. Gli incarichi sono conferiti dal:
 - i. Segretario Generale - nell'ambito delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti delle risorse previste a budget – previa informativa al Consiglio d'Amministrazione e con l'obbligo di pubblicazione di tali attività sul sito Istituzionale della Fondazione.

- ii. Consiglio di amministrazione nei casi di particolare rilevanza strategica, istituzionale o economica ovvero qualora l'importo dell'incarico superi le soglie stabilite dal Consiglio medesimo.
- 4. Il conferimento degli incarichi è preceduto, ove previsto dalla normativa applicabile e compatibile con la natura della prestazione, dall'espletamento di procedure comparative o di valutazione dei professionisti idonee a garantire il rispetto dei principi di cui al presente articolo, con adeguata motivazione in ordine alla scelta effettuata.
- 5. Gli incarichi sono formalizzati mediante atto scritto, debitamente motivato, recante l'indicazione dell'oggetto, della durata, del compenso, delle modalità di esecuzione della prestazione, nonché delle modalità di verifica dell'attività svolta.
- 6. Il Segretario Generale assicura la corretta esecuzione degli incarichi affidati e riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in ordine agli incarichi conferiti e al relativo impiego delle risorse.

Art. 18

Struttura degli atti amministrativi

1. Sotto il profilo della legittimità formale, ciascun atto amministrativo adottato dalla Fondazione deve contenere i seguenti requisiti:
 - a) intestazione, cioè l'indicazione dell'Organo da cui l'atto è adottato con il sistema di votazione utilizzato;
 - b) preambolo, in cui sono indicate le norme statutarie, di legge o i regolamenti in base ai quali l'atto è adottato nonché i riferimenti agli atti preparatori;
 - c) motivazione esplicativa, cioè l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione dell'atto;
 - d) parere contabile;
 - e) dispositivo, cioè la parte precettiva dell'atto;
 - f) luogo;
 - g) data;
 - h) sottoscrizione.
2. Al fine di poter garantire la più assoluta trasparenza e partecipazione ai vari procedimenti all'interno ed all'esterno della struttura, sono istituiti i seguenti registri:
 - a) registro delle deliberazioni del Comitato dei partecipanti;
 - b) registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) registro delle deliberazioni del Comitato Scientifico;
 - d) registro dei decreti e delle direttive del Presidente;
 - e) registro dei decreti e delle direttive degli atti del Segretario generale;
 - f) registro dei decreti e delle direttive degli atti del Comitato scientifico.

Art. 19

Atti degli organi

1. Il Presidente, il Segretario generale ed il Comitato scientifico, ciascuno per quanto di propria competenza, esercitano l'attività di indirizzo tecnico-scientifico della Fondazione

mediante l'adozione di atti di alta amministrazione soggetti al regime giuridico degli atti amministrativi, di cui recano i caratteri formali e sostanziali.

1. Gli atti di alta amministrazione di competenza degli organi di cui al precedente comma sono adottati con decreti e direttive.
2. Il Comitato dei Partecipanti ed il Consiglio di Amministrazione adottano gli atti di propria competenza mediante deliberazione.

Art. 20

Decreti, direttive e deliberazioni

1. Il Presidente, il Segretario generale ed il Comitato scientifico adottano i decreti per l'esercizio di ogni competenza di relativa spettanza; il primo, inoltre, utilizza i decreti per l'esecuzione delle precedenti deliberazioni riguardanti Comitato dei partecipanti e Consiglio di amministrazione.
2. I decreti sono redatti su carta intestata in due originali e, oltre ai requisiti di cui all'art. 19, devono:
 - a) contenere l'indicazione di un oggetto chiaro e sintetico;
 - b) essere corredati di tutti i documenti richiamati, sia in premessa sia nella parte dispositiva;
 - c) contenere l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere;
 - d) riportare tutti gli estremi di protocollazione.
3. Gli schemi dei decreti sono proposti dall'Organo competente in materia e devono essere corredati da un frontespizio sul quale sono apposte le firme in forma analogica e/o digitale dei responsabili del procedimento nonché del funzionario che ha redatto materialmente lo schema di atto, i quali assumono, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, la responsabilità complessiva della legittimità della proposta. Qualora i decreti riguardino competenze di più organi, gli schemi sono firmati di concerto tra gli stessi.
4. Una copia originale del decreto, registrato e numerato, è restituito all'organo proponente che provvede alle notificazioni, alle comunicazioni ed alle pubblicazioni richieste.
5. Il Comitato dei partecipanti ed il Consiglio di amministrazione adottano deliberazioni per l'esercizio delle competenze di relativa spettanza.

Art. 21

Convocazione delle assemblee degli organi della Fondazione

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni statutarie, le assemblee degli Organi della Fondazione potranno svolgersi presso la sede dell'Ente, ovvero facendo ricorso a modalità telematiche. In quest'ultimo caso, dovranno necessariamente ricorrere le seguenti condizioni, di cui si darà atto nei verbali:
 - a) il Presidente dell'assemblea dovrà poter accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni ed il relativo sistema utilizzato;

- b) il soggetto verbalizzante dovrà poter percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) gli intervenuti dovranno poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma, si considererà luogo della seduta quello in cui si trova il soggetto verbalizzante.

La richiesta di convocazione dovrà pervenire almeno dieci giorni prima della data della riunione, con avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio digitale del soggetto e/o con mezzi che possano garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, detta richiesta potrà essere recapitata ai destinatari con un preavviso di soli due giorni.

Fatto salvo disposizioni specifiche previste dallo Statuto, le assemblee degli organi della Fondazione dovranno essere convocate dai rispettivi Presidenti. In caso di impedimento, sarà compito dei Vicepresidenti dei singoli organi, ovvero del Consigliere più anziano di età, procedere alle convocazioni. Qualora lo Statuto non preveda che l'organo nomini un Presidente, sarà compito del Presidente del Consiglio di amministrazione procedere alle convocazioni.

Titolo VII – Contabilità e scritture amministrative

Art. 22

Principi generali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, la contabilità della Fondazione è soggetta al rispetto delle vigenti normative civilistiche e di settore e, per quanto applicabile, dei Principi contabili così come definiti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
2. La contabilità è tenuta secondo criteri capaci di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.
3. Ogni fatto amministrativo è oggetto di specifica autorizzazione, e la relativa registrazione in contabilità deve essere verificabile mediante presentazione di apposita documentazione di supporto.
4. La contabilità generale della Fondazione è supportata da misure organizzative tese ad assicurare la completezza, l'accuratezza e la validità delle operazioni contabilizzate.
5. Sono assicurati controlli adeguati che permettano l'accesso al sistema contabile solo e soltanto a persone autorizzate.

6. Ciascun organo e ciascuna funzione sono responsabili, nell'ambito delle proprie attività di competenza, della veridicità delle informazioni fornite, dei tabulati, dei *file* e dei documenti trasmessi alla struttura competente in materia di contabilità.

Art. 23

Sistemi di rilevazione

1. Il sistema contabile della Fondazione si articola in una contabilità generale e in una contabilità analitica.
2. La contabilità analitica viene predisposta al fine di favorire il controllo di gestione, consentendo le analisi economiche volte al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione medesima, mediante comparazione tra risultati e previsioni.
3. Il sistema di controllo economico - finanziario della Fondazione si realizza attraverso:
 - a) il monitoraggio e il controllo dell'andamento dei costi e dei ricavi rispetto ai budget definiti;
 - b) il monitoraggio e il controllo dei flussi di cassa.

Art. 24

Organizzazione del sistema contabile

1. Il sistema contabile riflette la struttura organizzativa della Fondazione, attraverso la definizione di entità di imputazione dei risultati della gestione economico-patrimoniale.
2. Le entità di imputazione sono costituite dai centri di responsabilità.
3. I centri di responsabilità sono entità contabili e si classificano in: centri di costo, centri di profitto e centri di investimento.
4. Ciascuna funzione contabile è responsabile, nell'ambito delle attività di propria competenza, della veridicità della documentazione e degli elementi informativi forniti.
5. Chiunque venisse a conoscenza, direttamente o indirettamente, di fatti tali da compromettere l'attendibilità dei documenti contabili è tenuto a darne immediata segnalazione all'organo preposto.
6. La Fondazione ha la facoltà, qualora ritenuto opportuno e/o necessario, di affidare a soggetti terzi ed imparziali la rendicontazione contabile dell'ente.

Art. 25

Processi e periodi contabili

1. I processi contabili attengono alla definizione e allo svolgimento delle attività necessarie al perseguimento delle finalità del sistema contabile, e sono tra loro correlati costituendo, nel loro insieme, il macro-processo contabile della Fondazione.
2. I processi contabili finalizzati al controllo di gestione e alla redazione del bilancio consuntivo si articolano come segue:
 - a) previsioni (budget);
 - b) gestione;
 - c) contabilizzazione delle operazioni di gestione;
 - d) redazione della reportistica e del bilancio consuntivo;

- e) confronto tra risultati e previsioni, queste ultime aggiornate con cadenza periodica.
3. Con riferimento ai periodi contabili, fatto salvo quanto già sancito dall'art. 16 dello Statuto, l'esercizio ha la durata di un anno coincidente con l'anno solare.

Art. 26

Modalità, controlli, verifiche periodiche ed adempimenti tributari

1. Gli eventi contabili sono rilevati nel sistema contabile una sola volta, producendo le opportune registrazioni per la contabilità generale, per la gestione inventariale patrimoniale e per la contabilità analitica, nonché, se istituita, per la contabilità di magazzino.
2. I controlli di gestione si articolano in controlli annuali e infra-annuali svolti su indirizzo e impulso del Consiglio di Amministrazione; l'analisi ha la finalità primaria di consentire la gestione anticipata delle criticità e delle problematiche che si possono presentare nel corso dell'esercizio, attraverso l'individuazione, la promozione e l'attuazione delle opportune misure correttive.
3. Il Presidente, il Segretario generale ed il Presidente del Comitato scientifico periodicamente verificano, per quanto di propria competenza, gli scostamenti tra risultati e previsioni; tali verifiche potrebbero determinare una revisione delle stime e dare luogo ad un aggiustamento congiunto del budget.
4. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a predisporre tutto quanto necessario per il tempestivo assolvimento, da parte della Fondazione, degli adempimenti e degli obblighi previsti dalla normativa tributaria applicabile all'ente.

Titolo VIII – Rapporti con altre istituzioni

Art. 27

Convenzioni

1. In conformità con la normativa vigente, la Fondazione può stipulare:
 - a) convenzioni con soggetti pubblici e privati, di ogni livello, sia su base nazionale che internazionale, per attività negli ambiti di interesse;
 - b) convenzioni con soggetti, pubblici e privati, impegnati in servizi e in attività correlate con gli obiettivi evidenziati nel piano d'azione dell'ente, per attività negli ambiti d'interesse.
2. Le convenzioni di cui all'articolo 27, comma 1, sono adottate su proposta del competente organo e possono riguardare accordi onerosi e non onerosi. Con riferimento alla prima casistica, perché questi vengano ratificati sarà necessario che siano firmati dal Presidente previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; per i secondi, invece, sebbene in firma del Presidente, sarà sufficiente darne evidenza al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima assemblea utile.
3. Le convenzioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, contengono:
 - a) la definizione dei soggetti firmatari;
 - b) il contenuto e gli obiettivi dell'accordo;
 - c) la materia oggetto dell'accordo;
 - d) i limiti temporali;
 - e) la possibilità di proroghe e di modifiche;

- f) i costi, gli standard tecnici e le modalità di recesso;
- g) la definizione e l'individuazione delle risorse umane che concorrono alla realizzazione dell'accordo, gli standard di qualità del servizio, gli standard per la valutazione ex ante, in itinere, ed ex post della qualità delle prestazioni.

Art. 28

Intese

1. La Fondazione può concedere la frequenza per l'effettuazione di stage o tirocini abilitanti, in base a specifiche intese con enti, istituzioni di ricerca, ed università, sia europei sia extraeuropei, in attuazione delle normative di legge e in conformità con i propri obiettivi statutari.
2. La Fondazione, inoltre, consente, in base a specifiche intese, l'ammissione alla frequenza e la partecipazione di associazioni di volontariato o di altri enti alle attività dell'ente, purché i partecipanti garantiscano idonea copertura assicurativa e la riservatezza sulle attività frequentate e sul relativo contenuto.

Titolo IX – Norme finali

Art. 29

Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dallo Statuto, e le norme civili e penali vigenti.

Art. 30

Clausola di autovalutazione e miglioramento organizzativo

1. La Fondazione promuove, compatibilmente con le proprie risorse e finalità istituzionali, periodiche attività di monitoraggio e autovalutazione del proprio assetto organizzativo al fine di assicurarne l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza rispetto alle funzioni svolte.

Art. 31

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.